

**ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 2 LUGLIO 2004
TRA LA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER IL PIEMONTE E LA
SOCIETÀ TAV – TRENO ALTA VELOCITÀ S.p.a. (ora RFI S.p.A.)**

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____

TRA

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte (di seguito denominata “Direzione regionale”), con sede in Torino, Piazza San Giovanni, 2, Cod. Fisc. 08446190012, in persona del Direttore, dott. Mario TURETTA, nato ad Alpignano (TO) il 01/10/1958,

E

Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie (di seguito denominata “Soprintendenza”) con sede in Torino, Piazza San Giovanni, 2, Cod. Fisc. 80091370017, in persona del Soprintendente, dott. Egle MICHELETTI, nata a Bard (AO) il 13/04/1954,

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (nel seguito denominata “RFI”), Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, capitale sociale € 32.007.632.680,00 i.v., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300, per la quale interviene e sottoscrive il presente Atto l'ing. Daniela Lezzi, nella sua qualità di Referente di Progetto Rete AV/AC Asse Torino - Milano - Napoli: tratta AV/AC Torino – Milano in forza dei poteri conferiti con in forza dei poteri conferiti con Atto di Individuazione del 27/12/2010,

E

Comune di Biandrate (NO), con sede in Biandrate (NO), Piazza Battisti, 12, in persona di

E

Comune di Greggio (VC), con sede in Greggio (VC), Piazza XXVII Aprile, 1, in persona di

PREMESSO CHE:

- in data 2 luglio 2004 la Soprintendenza e TAV S.p.A. stipulavano un Accordo volto a disciplinare le attività di scavo archeologico, di assistenza scientifica nonché le attività conservative e di valorizzazione dei rinvenimenti in corrispondenza delle installazioni di cantiere nel Comune di Biandrate e nel Comune di Greggio (di seguito “Accordo”);

- a seguito della richiesta avanzata dalla Soprintendenza con note prot. n. 7023 classe 34.19.04/9882 del 13 ottobre 2009, prot. n. 666 classe 34.19.04/9882 all. 10 del 28 gennaio 2010, prot. n. 2885 classe 34.31.04/2.1 del 15 aprile 2010, prot. n. 12429 classe 34.31.04/4.1 del 13 dicembre 2011 e prot. n. 6467 Cl. 34.31.04/2.2 del 18.07.2013, TAV/RFI ha corrisposto direttamente ai proprietari terrieri interessati dalle attività in questione l'importo complessivo di € 72.390,60 (settantaduemilatrecentonovanta/60 euro) a titolo di indennizzi a tutto il 31.12.2013 per i decreti di occupazione temporanea emessi dalla Soprintendenza;
- a seguito di quanto sopra l'importo ancora da corrispondere a fronte del completamento delle attività oggetto dell'Accordo è pari a € 1.977.609,40 (unmilionenoventosettantasettemila-seicentonove/40 euro) IVA compresa, ove dovuta;
- con nota prot. n. 7023 classe 34.19.04/9882 del 13 ottobre 2009 la Soprintendenza, a causa di sopravvenute esigenze di carattere amministrativo e finanziario connesse alla organizzazione della sua struttura interna, ha evidenziato la necessità di ridefinire i contenuti dell'Accordo con particolare riferimento all'opportunità di coinvolgere i Comuni di Biandrate e Greggio nell'attuazione dello stesso;
- la Direzione regionale, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 233/2007, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, cura i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le istituzioni e gli enti locali;
- con atto n. 76508/18737 del 27 dicembre 2010 TAV S.p.A. è stata fusa per incorporazione in RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con efficacia giuridica dal 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 42/2004 (di seguito "Codice dei beni culturali") individua anche gli enti territoriali tra i soggetti che possono cooperare col Ministero nelle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Comune di Biandrate e il Comune di Greggio aderiscono, ai sensi dell'art. 5 del Codice dei beni culturali, all'Accordo stipulato in data 2 luglio 2004 tra la Soprintendenza e la TAV S.p.A. con lo scopo di garantire l'attuazione del suddetto Accordo. A tal fine, i Comuni di Biandrate e di Greggio assumono il ruolo di soggetti gestori ed attuatori dell'Accordo del 2 luglio 2004, sostituendosi ai fini delle operazioni finanziarie e contabili, alla Soprintendenza.
2. Tutte le attività relative alle operazioni di scavo e di restauro saranno effettuate sotto la direzione della Soprintendenza. In particolare, la progettazione delle operazioni di scavo sarà effettuata e

fornita ai Comuni da parte della Soprintendenza, alla quale competerà anche la direzione dei lavori e l'indicazione delle attività di restauro. Gli appalti per l'esecuzione delle attività di scavo potranno essere gestiti disgiuntamente o congiuntamente da parte dei due Comuni, in base ad eventuali accordi che potranno essere definiti tra gli stessi. La soprintendenza si impegna a garantire ai Comuni di Biandrate e di Greggio il necessario supporto tecnico nella predisposizione degli atti di gara e in particolare nella redazione dei Capitolati.. Analogamente, relativamente agli interventi finalizzati alla valorizzazione dei reperti il Comune di Biandrate e il Comune di Greggio potranno provvedere, con apposito accordo, a disciplinare le modalità di intervento e di regolarizzazione dei rapporti tra di essi.

3. Gli interventi di documentazione e valorizzazione dei reperti saranno attivati dai Comuni di Biandrate e Greggio in un'ottica unitaria, finalizzata alla realizzazione di opere conservative per la valorizzazione e promozione dei rinvenimenti con conseguenti iniziative di promozione in sede pubblica, attraverso restauri, mostre, convegni, pubblicazioni e quanto altro si riterrà opportuno, in accordo e in base a progetti elaborati e condivisi con la Direzione regionale e la Soprintendenza, sulla scorta dei risultati di scavo.
4. Fermo restando quanto già corrisposto da TAV S.p.A. ed ora RFI S.p.A. per le attività di cui al secondo punto delle premesse, RFI provvederà a trasferire la somma residua di € 1.977.609,40 (unmilionenovecentosettantasettemilaseicentonove/40 euro) ai Comuni di Biandrate e di Greggio anziché alla Soprintendenza. Resta inteso che a fronte del pagamento della suddetta somma nessun obbligo ulteriore farà carico a RFI qualunque sia la spesa sostenuta o sostenenda dal Comune di Biandrate, dal Comune di Greggio e/o dalla Soprintendenza per la completa realizzazione delle attività di cui all'Accordo del 2 luglio 2004. Il trasferimento della somma complessiva suindicata avverrà conferendo € 988.804,70 (novecentoottantottomilaottocentoquattro/70 euro) a favore del Comune di Biandrate ed € 988.804,70 (novecentoottantottomilaottocentoquattro/70 euro) a favore del Comune di Greggio.
5. Il pagamento da parte di RFI avverrà con le modalità di seguito indicate in base agli stati di avanzamento delle attività e previa richiesta di pagamento, con adeguato documento contabile, da parte del Comune di Biandrate e del Comune di Greggio :

il 10% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Biandrate alla sottoscrizione del presente Atto;

il 10% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Greggio alla sottoscrizione del presente Atto;

il 20% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Biandrate alla comunicazione del Comune che attesti il raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori previsti dal piano complessivo degli interventi;

il 20% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Greggio alla comunicazione del Comune che attesti il raggiungimento del 30% dell'avanzamento lavori previsti dal piano complessivo degli interventi;

il 20% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Biandrate alla comunicazione del Comune che attesti il raggiungimento del 50% dell'avanzamento lavori previsti dal piano complessivo degli interventi;

il 20% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Greggio alla comunicazione del Comune che attesti il raggiungimento del 50% dell'avanzamento lavori previsti dal piano complessivo degli interventi;

il 30% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Biandrate alla comunicazione del Comune che attesti il raggiungimento del 80% dell'avanzamento lavori previsti dal piano complessivo degli interventi;

il 30% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Greggio alla comunicazione del Comune che attesti il raggiungimento del 80% dell'avanzamento lavori previsti dal piano complessivo degli interventi;

il restante 20% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Biandrate alla comunicazione del Comune comprovante la fine dei lavori previsti dal piano complessivo degli interventi e l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o l'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo delle opere eseguite;

il restante 20% (IVA compresa) della somma spettante a favore del Comune di Greggio alla comunicazione del Comune comprovante la fine dei lavori previsti dal piano complessivo degli interventi e l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o l'avvenuto collaudo tecnico-amministrativo delle opere eseguite.

6. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 gg fine mese dal ricevimento in RFI della relativa richiesta/fattura da parte del singolo Comune. Il Comune, a fronte di ciascuna richiesta attesterà, sotto la propria responsabilità, il verificarsi delle suddette condizioni di avanzamento delle attività,

fornendo altresì idoneo giustificativo al riguardo preventivamente verificato ed approvato dalla Soprintendenza. Il Comune, inoltre, a fronte di ciascuna erogazione effettuata da RFI, trasmetterà ampia e definitiva quietanza.

7. La Soprintendenza ed i Comuni saranno responsabili nei confronti dei terzi, e senza possibilità di rivalsa nei confronti di RFI per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni da essi assunti con il presente Atto.
8. La Soprintendenza ed i Comuni, perciò, terranno indenne RFI – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con il presente Atto.
9. Il presente accordo è immediatamente impegnativo e vincolante per le parti.
10. Il presente Atto resterà valido ed efficace fino al completamento degli scavi e delle relative attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Atto Integrativo e comunque non oltre decorsi anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione.
11. Per quanto non previsto o modificato dal presente Atto è fatto salvo tutto quanto previsto dal precedente accordo del 2 luglio 2004.

Luogo e data.....

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

.....

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

.....

RFI S.p.A.

.....

Comune di Biandrate

.....

Comune di Greggio

.....